

Sent. 86⁽³⁾
95

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone degli
ill. sigg.ri:

1. S.E. PALAZZOLO dr. Salvatore Presidente
2. SANTILLI dr. Renato
3. VITTORIA dr. Paolo Relatore
4. ZEVIANI PALLOTTA dr. Franco
5. DE ANGELIS dr. ing. Gaetano

il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione; il 4°
Consigliere di Stato; il 5° Componente effettivo
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello iscritta nel Ruolo
Generale dell'anno 1993 al n. 28 vertita

T R A

- A.E.M. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE, corrente
in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, in persona
del Direttore Generale pro tempore, rappresentata
e difesa dall'Avv. Giuseppe Prisco del Foro di
Milano congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Enrico Biamonti, presso lo studio del quale in



Roma, Lungotevere Michelangelo, 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di appello:

APPELLANTE

CONTRO

- CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLE IRRIGAZIONI NEL TERRITORIO CREMONESE, con sede in Cremona, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Severino Rossetti;
- CONSORZIO DEL CANALE RETORTO, con sede in Cremona, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Agostino GropPELLI;
- CONSORZIO DELLA ROGGIA VAILATA, con sede in Calvenzano (BG) in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Sergio Intra;
- COMUNE DI RIVOLTA, con sede in Rivolta d'Adda, in persona del legale rappresentante p.t. Assessore Anziano Santina Pasini

tutti rappresentati e difesi, in via anche disgiunta tra loro, dagli avv.ti Maria Cristina Zavatti di Milano e Giannetto Cavasola di Roma e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma Via Agostino Depretis 86 in forza di procure speciali alle liti rispettivamente in data 31.3.1993 in autentica Notaio F. Allegri di Cremona

naCrema n. 50257 di rep. quanto al primo, in data 25.3.1993 in autentica Notaio L. Ferrigno di Cremona-Crema n. 76011 di rep. quanto al secondo, in data 1.4.1993 in autentica Notaio A. Pezzoli di Bergamo n. 69483 di rep. quanto al terzo, in data 28.4.1993 in autentica Notaio T. Giani di Cremona-Crema n. 48205 di rep. quanto al quarto

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Milano n. 1/93 del 21/10/92 - 15/1/93 notif. ex art. 183, 4° comma, T.U. n. 1775/33 in data 5.2.1993

CONCLUSIONI

- PER L'APPELLANTE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, previo rigetto di tutte le eccezione e richieste istruttorie avversarie formulate nella comparsa di costituzione e di risposta 5.5.1993 ed alla udienza del 15.11.1993, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, e previa le declaratorie del caso in rito e nel merito, così giudicare: a) in integrale riforma della impugnata sentenza n. 1/93 resa inter partes dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano rigettare le domande tutte proposte dagli attuali

appellati; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio".

- PER GLI APPELLATI: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto dall'A.E.M. confermando integralmente la sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Milano N. 1/93.

Con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, il Consorzio del canale Retorto, il Consorzio della roggia Vailata ed il Comune di Rivolta per la roggia Rivoltana convenivano in giudizio l'Azienda elettrica municipale di Milano-A.E.M., la società Falck S.p.A. e l'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Gli attori - nel ricorso al tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Milano, notificato il 12 e 14.7.1976 - esponevano di essere titolari di diritti d'uso di acqua pubblica dell'Adda sublacuale e che le utenze di loro pertinenza comportavano rispettivamente il diritto a 370, 153, 69 e 44 moduli, oltre il maggior volume dipendente dalla regolazione del

lago di Como. Queste competenze si erano sostanzialmente ridotte in conseguenza della trattenuta delle acque nei serbatoi montani operata dai convenuti e l'arbitrario comportamento delle utenze industriali aveva aggravato le conseguenze della siccità naturale.

Gli attori chiedevano fosse dichiarato che i convenuti erano tenuti a rispettare la condizione che il deflusso delle acque avvenisse in modo tale da non ledere i diritti e gli interessi delle utenze irrigue e perciò evitando la trattenuta dell'acqua nei serbatoi montani; chiedevano altresì che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni derivati dalla mancata o diminuita irrigazione.

2. - I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano che le domande fossero rigettate; l'A.E.M. e l'Enel sostenevano anche che il tribunale regionale non era competente a conoscere della controversia e gli attori erano privi di legittimazione ad agire.

3. - Il tribunale regionale, con sentenza 15.1.1993, accoglieva le domande e condannava i convenuti a risarcire i danni, da liquidare in separato giudizio

4. - L'Azienda elettrica municipale di Milano ha proposto appello con ricorso notificato il 4.3.1993, impugnando la sentenza che le era stata notificata, a norma dell'art. 183, comma 4, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, il 5.2.1993.

Gli attori si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto che l'appello sia rigettato.

5. - La causa é passata in decisione nell'udienza del 5.6.1995.

Motivi della decisione

1. - L'A.E.M., con il primo motivo, impugna il punto della decisione con cui il tribunale regionale delle acque pubbliche ha affermato che conoscere della controversia rientrava nella propria competenza, a norma dell'art. 140, lett. c), del T.U. 11 dicembre 1993, n. 1775.

Il motivo non é fondato.

La norma richiamata dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche <le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica>.

La Corte di cassazione ha avuto occasione di enunciare al riguardo il seguente principio:

- <... la causa promossa dal privato, titolare

di un diritto di utilizzazione esclusiva, per far cessare atti lesivi di tale utilizzazione, che assuma commessi da altro privato, nonché per conseguire il risarcimento del danno, esula dalla competenza del giudice in sede ordinaria, ed é devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche, qualora la materia del contendere, alla stregua delle complessive deduzioni delle suddette parti ed a prescindere dalla presenza o meno in giudizio della pubblica amministrazione, non investa soltanto le modalità di attuazione o di esercizio dei diritti di uso, riconosciuti o concessi dall'amministrazione medesima, ma ponga in discussione la sussistenza ed i limiti di tali diritti, ovvero comporti problemi sul coordinamento di concorrenti diritti uguali, sì da implicare accertamenti sul contenuto e sulla portata dei provvedimenti amministrativi concernenti il regime delle acque stesse> (Sez. I, 7 ottobre 1981 n. 5268).

La cognizione della controversia venuta all'esame del tribunale regionale richiedeva l'accertamento del contenuto dei provvedimenti di riconoscimento e concessione d'acqua adottati dalla pubblica amministrazione in favore delle parti e l'accerta-

mento del modo in cui, in caso di temporanea insufficienza delle acque a soddisfare contemporaneamente le esigenze delle diverse utenze, il contemporamento tra queste fosse stato attuato attraverso i provvedimenti o dovesse essere attuato in base alla legge.

La controversia rientrava dunque nell'ambito di applicazione dell'art. 140, lett. c), del T.U.

2. - L'A.E.M., con il secondo motivo, impugna il punto della decisione con cui il tribunale regionale ha dichiarato esistere la legittimazione ad agire dei consorzi in applicazione dell'art. 58 del T.U.

Il motivo non è fondato.

La norma richiamata dispone che «A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa del corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono un'utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti».

La tesi svolta dall'A.E.M. è che il consorzio è legittimato ad agire quando lo fa a tutela di un interesse unitario, comune nello stesso modo

a tutti gli utenti, e perciò quando si tratta di azioni rivolte contro l'amministrazione concedente; non sussisterebbe invece quando l'azione é rivolta a far accertare che il comportamento di terzi si é estrinsecato in un fatto lesivo del diritto degli utenti a derivare l'acqua, perché in questo caso il danno é subito dai singoli e non viene in campo la difesa di un interesse comune a tutti.

La questione riproposta dall'A.E.M. é stata esaminata da una recente decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 18 marzo 1992 n. 3352), che hanno enunciato il principio per cui <a' sensi dell'art. 58 t.u. 11 dicembre 1993 n. 1775, i consorzi di utenti rappresentano i singoli in ogni azione riguardante la tutela dei diritti dei singoli all'utilizzazione dell'acqua derivata in comune, sia che si tratti di tutela diretta, sia che si persegua il risarcimento del danno prodotto in violazione di quei diritti>.

Le sezioni unite hanno considerato che ai consorzi di utenti spetta la rappresentanza dei singoli in ogni controversia attinente alla tutela dei diritti di derivazioni delle acque pubbliche e che tale legittimazione si estende anche ai

giudizi, aventi ad oggetto le conseguenze della violazione di quei medesimi diritti: questo perché la tutela di un diritto si attua direttamente, sempre che ciò sia possibile -, con il suo ripristino o l'eliminazione degli ostacoli frapposti alla sua attuazione; ovvero in modo indiretto, reintegrando il patrimonio del suo valore, pregiudicato dalle conseguenze della sua violazione.

Convienne aggiungere comunque che nel caso gli attori, oltre all'accertamento che il comportamento dell'A.E.M. era in contrasto con la rispettiva utenza, hanno domandato non la condanna al risarcimento dei danni subiti dai singoli utenti, ma una pronunzia di condanna generica.

La condanna generica non richiede l'accertamento del danno concretamente derivato dal fatto del terzo, ma l'accertamento di ciò, che il fatto del terzo presenta tratti per cui, secondo ciò che generalmente accade, è da presumere che esso abbia prodotto un danno.

Orbene, quando, come nel caso, viene dedotto in giudizio che il comportamento del terzo ha determinato un diminuito afflusso d'acqua alla presa comune ed è chiesta una pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, è indubbio

che ad essere dedotta in giudizio é appunto la situazione giuridica, comune a tutti gli utenti, avente come oggetto l'interesse a che alla presa d'acqua comune affluisca la quantità concessa, in modo che ciascun utente sia posto in condizioni di goderne per la parte di sua spettanza. E' indubbio, altresì, che l'accertamento richiesto verte su un fatto, quello del terzo, che - per essersi estrinsecato in una condotta, che avrebbe determinato l'evento di sottrarre parte dell'acqua spettante agli utenti nel loro insieme e per una quota a ciascuno di loro - si presenta come potenzialmente produttivo di danno in confronto di tutti, anche se di ciascuno in modo concretamente diverso e però l'accertamento richiesto verte, nel caso, non sulla concreta misura del danno subito da ciascuno, ma sul fatto che ciascuno é presumibile che un danno l'abbia subito.

3.1. - Il tribunale regionale ha dichiarato che l'A.E.M. - così come la Falck e l'Enel - sono obbligati ad effettuare il deflusso delle acque nei serbatoi montani in modo da non ledere, per quanto da ciascuno rispettivamente dipende, i diritti precostituiti delle utenze irrigue dell'Adasublacuale, nei limiti, precisati nella sentenza,

in cui ciascuna delle utenze di pertinenza degli attori si atteggia appunto come diritto precostituito in rapporto a ciascuna delle utenze di pertinenza dei convenuti.

3.2. - L'A.E.M. - impugnando questo punto della decisione - ha incentrato la sua critica su tre aspetti del ragionamento svolto dal tribunale regionale.

Il Tribunale ritiene di esaminare i tre argomenti in un ordine in parte diverso da quello in cui sono stati formulati ed in particolare di esaminare il terzo prima del secondo.

L'argomento svolto per terzo ha riguardo al punto dell'esistenza di diritti precostituiti rispetto alle utenze di cui è titolare l'A.E.M., ma esso concerne unicamente il rapporto con il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese e solo 120 dei 370 moduli d'acqua.

Dunque esso non interferisce sulla questione d'ordine generale, trattata dall'A.E.M. con il primo argomento critico e che consiste nello stabilire come vanno regolati i rapporti tra più utenze in caso di temporanea mancanza di disponibilità dell'acqua; può interferire sulla soluzione della

questione posta con il secondo argomento, la quale consiste nello stabilire quale volume d'acqua sia stato trattenuto dall'A.E.M. e se questo abbia comportato da parte dell'azienda la sottrazione d'acqua alle utenze che essa era tenuta in ipotesi a rispettare.

4. - L'A.E.M. ha sostenuto - in primo luogo che mentre «é indubbio che, in situazioni normali, il concessionario non può, facendosi forte del titolo che lo legittima a far uso delle acque, privare gli altri utenti della disponibilità delle stesse, é parimenti indubbio che in situazioni che esulano da uno standard di tipicità, il conflitto di interessi che può sorgere, a seguito appunto di situazioni anomale, non può essere risolto attraverso il semplice riferimento alla salvezza dei diritti dei terzi. Questo perché le disposizioni in materia, attesa peraltro la genericità della formulazione, non consentono di compiere un equilibrato contemperamento degli interessi delle varie categorie di soggetti che possono derivare acqua pubblica».

L'argomento critico così sviluppato non è fondato.

Le disposizioni in materia, cui il motivo

di appello e prima la sentenza impugnata hanno fatto riferimento, sono gli artt. 19, comma 1, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 17, comma 1, R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, il primo dei quali stabilisce che <La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua> ed il secondo che <La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi>.

Le sezioni unite della Corte di cassazione - nella sentenza già richiamata al punto 2 - decidendo analoga controversia, non peraltro in confronto dell'A.E.M., hanno enunciato il principio di diritto per cui < .. a norma dell'art. 19 del testo unico, la concessione avviene in ogni caso entro i limiti di disponibilità dell'acqua; più particolarmente l'art. 17 del Regolamento n° 1285/1920 dispone che "la concessione si intende fatta con salvezza dei diritti dei terzi". Da tali norme già deriva un preciso **obbligo del concessionario di prelevare l'acqua non in modo indiscriminato, ma con limiti precisi: tra l'altro, preminente, quello di tener conto delle esigenze degli utenti che detengono un titolo anteriore.** La violazione di tale criterio é potenzialmente produttiva di danni ...>.

Conviene aggiungere una duplice considerazione.

La prima è che, come il tribunale regionale ha accertato senza che sul punto sia stata svolta dall'appellante alcuna critica, i provvedimenti di concessione con i quali sono stati costituiti i diritti di utenza dell'A.E.M., non si sono limitati a riprodurre la clausola legale della salvezza dei diritti dei terzi, ma hanno anche espressamente imposto all'A.E.M. di godere dell'acqua concessale in modo da non far mancare l'acqua per gli usi civili ed irrigui precostituiti.

La seconda è che, quante volte per ragioni naturali, venga temporaneamente a mancare l'acqua di norma disponibile, cioè il volume d'acqua di cui è stata presupposta la continua disponibilità per alimentare le diverse utenze via via concesse, la pubblica amministrazione (art. 43, comma 4, T.U.) può contemperare le diverse esigenze in modo diverso da quello altrimenti risultante dall'applicazione degli artt. 19 del T.U. e 17 del Regolamento, ma non è in facoltà d'uno degli utenti sottrarre unilateralmente sé stesso all'applicazione della regola legale per cui la distribuzione dell'acqua tra le diverse utenze si attua

seguendo il principio della priorità delle concessioni.

5. - L'A.E.M. ha ancora sostenuto - è questo il terzo degli argomenti di cui si è sopra fatto cenno - che il tribunale regionale ha errato quando ha ritenuto che, rispetto alle utenze di cui essa era titolare, dovesse essere considerato quale diritto preconstituito il diritto concesso in sanatoria al Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, con il D.P.R. 19.6.1948 n. 82, cioè il diritto di derivare 120 moduli d'acqua, in aumento rispetto alla derivazione concessa con il R.D. 21.8.1884, per 250 moduli.

L'A.E.M. osserva che le utenze a lei concesse in sanatoria con i decreti 23.6.1958 ed 8.4.1959 lo sono state per la durata di sessant'anni decorrenti dalle anteriori date dell'1.7.1924 e dell'1.7.1939, e dunque il diritto del Consorzio è sorto in epoca successiva.

La critica così svolta non è fondata.

La concessione in sanatoria è provvedimento configurato dall'art. 17 del T.U., il quale ne prevede l'emissione nel caso di derivazioni e utilizzazioni già stabilite in modo abusivo (art. 17, comma 1) o che sono in atto in virtù di auto-

autorizzazione provvisoria; nei casi previsti dalla legge (art. 17, comma 3).

La sanatoria di cui è menzione nell'art. 17 del T.U. non segue un precedente provvedimento reso alla conclusione di un procedimento viziato, non vale cioè a convalidare un provvedimento già emesso, e che, se pure, è invalido ed annullabile, ha già determinato il sorgere degli effetti suoi propri.

La sanatoria di cui è menzione nell'art. 17 del T.U. è provvedimento che per la prima volta interviene a costituire il diritto al godimento dell'acqua e però lo fa dando una regolamentazione giuridica agli effetti derivati, nei rapporti tra amministrazione pubblica e privato destinatario dell'atto, o da un fatto giuridico, la derivazione od utilizzazione stabilita abusivamente, o da un provvedimento, l'autorizzazione provvisoria, avente effetti diversi dalla concessione.

Il potere dell'amministrazione si esercita così, secondo la legge, con effetti che risalgono ad un tempo anteriore alla sua emissione.

La legge non prevede però che tale retroattività sia di natura reale, abbia cioè attitudine ad imporsi ai terzi pregiudicandone i diritti.

già sorti per effetto di precedenti provvedimenti concessori e tale retroattività di natura reale appare incompatibile con il sistema degli artt. 19, comma 1, del T.U. e 17, comma 1, del Regolamento, dai quali si trae che il provvedimento che conclude il procedimento concessorio attribuendo ad un soggetto il diritto di utilizzare una data quantità di acqua determina un effetto che si impone a quanti il diritto vedono costituito successivamente.

D'altro canto, come si trae dalla considerazione delle norme che disciplinano la retroattività nei rapporti tra privati, la retroattività è di natura reale quando la legge lo prevede (così all'art. 459 cod. civ., in tema di accettazione dell'eredità), mentre non va oltre la sfera degli autori e destinatari degli effetti dell'atto giuridico, quando essa varrebbe a pregiudicare il diritto dei terzi (così l'art. 1399, comma 2, cod. civ. dispone che la ratifica ha effetto retroattivo, ma non pregiudica i diritti dei terzi).

6. - L'A.E.M. ha sostenuto - è questo l'ultimo degli argomenti di critica da essa svolto - che <con Decreto Internazionale n. 1971 dell'8/6/1962, fu concessa all'AEM, in base alla convenzione

italo-svizzera 27/5/1957 con protocollo addizionale in pari data (ratificata con L. 26/2/1958 n. 215), prevedente l'utilizzazione da parte italiana e svizzera delle acque del torrente Spol e suoi affluenti, di derivare i deflussi scolanti mediante canale di gronda a quota superiore a 1960 metri con una media di 90 milioni di mc. di acqua all'anno .. e di immettere tale volume di acqua nel serbatoio di S.Giacomo di Fraele (mc. 64 milioni), sovrastante il serbatoio di Cancano II (mc. 123 milioni)).

<In virtù di tale decreto ... l'AEM fa affluire dunque proprio nel bacino imbrifero dell'Adda, ogni anno, un volume di acqua pari a 90.000.000 di metri cubi. Trattasi di acque sottese al Bacino imbrifero dello Spol-Danubio .. che l'AEM porta, mediante una galleria, nel Lago di S.Giacomo..- Sicché, durante la siccità del 1976 solo il gran quantitativo di acqua portato dalla ricorrente (che dunque non ha sottratto ma fatto affluire acqua di cui altrimenti non sarebbe stato possibile usufruire) ha consentito ai Consorzi di alleviarne con efficacia le conseguenze>.

L'A.E.M. ha così sostenuto che la sua condotta complessiva, estrinsecatasi anche nel lasciare

fluire a valle acqua che non vi sarebbe altrimenti pervenuta, non ha diminuito, ma aumentato la disponibilità d'acqua di cui gli attori avrebbero altrimenti potuto fruire nel periodo di siccità del 1976, preso in considerazione dal tribunale regionale.

La deduzione dell'A.E.M. é consistita nell'allegare un fatto rilevante nell'ambito del giudizio di accertamento del fatto illecito ad essa imputato, é consistita dunque nello svolgere una difesa, ciò che é consentito in grado di appello, nel giudizio davanti ai tribunali delle acque, dall'art. 490, comma 3, cod. proc. civ. 1865.

L'accertamento compiuto dal Tribunale attraverso la richiesta di informazioni al consorzio dell'Adda consente però di affermare che il fatto dedotto dall'A.E.M. non vale in concreto ad escludere che essa abbia tenuto nei confronti degli attori un comportamento illecito e potenzialmente dannoso.

Il tribunale regionale ha osservato che <Dalle informazioni scritte del consorzio dell'Adda emerge, che, in base alle convenzioni stipulate tra tale consorzio e ciascuno dei convenuti, i predetti contraenti sono obbligati a scambiarsi giornalmente

i dati: delle portate del fiume Adda, dei livelli del Lago di Como e del volume di invaso dei serbatoi alpini>.

Il consorzio é stato perciò richiesto dal Tribunale superiore di integrare le informazioni già date al giudice di primo grado: ciò allo scopo di verificare la corrispondenza a realtà della deduzione operata in questo grado dall'A.E.M. e la sua incidenza sui fatti accertati dal giudice di primo grado sulla base delle precedenti informazioni.

Il consorzio ha riferito che effettivamente, nel periodo 11.6.-20.7.1976, l'A.E.M. aveva derivato dal bacino dello Spol e convogliato nei serbatoi montani un volume di 14,1 ^{litri} mc/s, pari ad una portata continua media di 4,1 mc/s, sicché, se nel medesimo periodo, come in precedenza riferito dal consorzio, l'A.E.M. aveva ritenuto nei medesimi bacini un volume complessivo di 12,8 mc/s, solo un volume di 8,7 mc/s era da imputare ad acqua del bacino dell'Adda.

Queste informazioni, cui gli attori non hanno opposto obiezioni, sono certamente probanti in confronto dell'A.E.M., costituendo il risultato di dati che essa stessa fornisce al consorzio.

e che non ha dedotto siano stati elaborati in modo erroneo.

Da esse si trae che, l'A.E.M. non ha dato prova di aver fatto defluire nell'Adda volumi d'acqua derivati dallo Spol, ancorché sia vero - come riconoscono gli attori nella loro memoria del 23.5.1995 - che il volume d'acqua di pertinenza dell'Adda ritenuto dall'A.E.M. nei bacini montani sia stato nel periodo inferiore ai $12,8 \text{ mc/s}$ ritenuti dal tribunale regionale ed invece pari ad $8,7 \text{ mc/sec}$.

Orbene, il tribunale regionale, muovendo dalla considerazione che erano stati tratti nei bacini montani $17,1 \text{ mc/s}$, $12,8$ dei quali dall'A.E.M., è pervenuto ad accertare che alle utenze degli attori era mancato nel periodo corrispondente un volume di $5,7 \text{ mc/s}$, mancanza che ha considerato doversi imputare all'A.E.M. per $4,27 \text{ mc/s}$, cioè per una misura pari al $74,85\%$ del totale.

La correzione imposta dall'accertamento conseguito in questo grado conduce a ritenere che nei bacini montani siano stati tratti complessivamente $(17,1 - 4,1) : 13 \text{ mc/s}$, $8,7$ dei quali dall'A.E.M.

Instaurando la proporzione $5,7 : 17,1 =$
 $x : 13$ si ha che il volume d'acqua venuto a mancare
alle utenze degli attori è di ~~3,87~~ mc/s., in parte
come effetto del comportamento dell'A.E.M.

4,33

Ciò é sufficiente perché la pronunzia del
giudice di primo grado, anche quella di condanna
generica dell'A.E.M. al risarcimento del danno
debba rimanere ferma.

7. - L'appello é rigettato.

L'A.E.M., che soccombe, é in ragione di ciò
condannata a rimborsare agli attori le spese del
giudizio di secondo grado, che sono liquidate
nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche,
pronunziando con sentenza definitiva sull'appello
proposto dall'Azienda elettrica municipale di
Milano avverso la sentenza 15.1.1993 n. 1 del
tribunale regionale delle acque pubbliche presso
la corte d'appello di Milano, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna l'Azienda a rimborsare al Consor-
zio per l'incremento dell'irrigazione nel territo-
rio cremonese, al Consorzio del canale Retorto,
al Consorzio della roggia Valata ed al Comune

di Rivalta le spese del giudizio di appello, che liquida in complessive L. 15.892.000, di cui L. 1.732.000 per diritti ed onorari di procuratore e L. 12.000.000 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.

Così deciso il giorno 5.6.1995 in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

*Seguono le firme
Pubblicata il 30 Ottobre '95.*